Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1980, n. **524.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 ottobre 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 65, relativo all'elenco degli istituti scientifici delle facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che presso l'istituto di studi del vicino oriente è costituita la seguente sezione:

a) archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico.

L'art. 336, relativo agli indirizzi della scuola nazionale di archeologia, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente indirizzo:

e) archeologia medioevale.

L'art. 337, relativo all'ordinamento della scuola nazionale di archeologia, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti insegnamenti costitutivi:

archeologia medioevale;
epigrafia e istituzioni medioevali;
paleografia;
metodi matematici e statistici applicati alla paletnologia e alla archeologia.

L'art. 347, relativo all'ordinamento della scuola di storia dell'arte medioevale e moderna, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

storia dell'arte fiamminga e olandese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1980
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **525.**

Trasferimento di un posto di lettore ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli alla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di lettore ordinario alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli del 30 marzo 1978 e del 23 maggio 1979 che con-

sentono al passaggio del posto di lettore ordinario alla cattedra di lingua e letteratura francese dell'Università di Torino;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Torino, del 26 settembre 1978 e del 27 novembre 1979, con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese dell'Università stessa al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente e per poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Considerato che il posto di lettore ordinario della cattedra di lingua e letteratura francese dell'Istituto universitario orientale di Napoli risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Marie Berthe Vittoz Canuto e che la stessa ha espresso il proprio consenso di essere assegnata alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di magistero dell'Università di Torino;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di lettore ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione:

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di lettore ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Marie Berthe Vittoz Canuto, alla cattedra della stessa denominazione della facoltà di magistero dell'Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1980, n. **526**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Camerino alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto privato comparato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno, adottata nella seduta del 27 luglio 1979, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato II della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino, adottata il 24 ottobre 1979, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato II della medesima facoltà dell'Università di Salerno;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto privato comparato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1726 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Pasquale Stanzione e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato II della medesima facoltà dell'Università di Salerno;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto privato comparato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, è attribuito, unitamente al titolare dott. Pasquale Stanzione, alla cattedra di istituzioni di diritto privato II della medesima facoltà dell'Università di Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **527**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 97, con il quale venne assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste, adottata il 4 marzo 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, adottata il 20 marzo 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della medesima facoltà dell'Università di Trieste;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 sopra citato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Fulvio Maghetti e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Trieste;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 97, è attribuito, unitamente al titolare dott. Fulvio Maghetti, alla stessa cattedra della medesima facoltà dell'Università di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1980.

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 528.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli alla facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla prima cattedra di diritto internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, del 31 gennaio 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di diritto delle Comunità europee dell'Università stessa al fine di sopperire alla carenza di organico di assistenti e per poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli del 17 marzo 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto delle Comunità europee dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di diritto internazionale dell'Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dal dott. Giandonato Caggiano e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto delle Comunità europee della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di diritto internazionale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giandonato Caggiano, alla cattedra di diritto delle Comunità europee della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1980.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Il dott. Giovanni De Chiara, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è nominato, a decorrere dal 9 agosto 1980, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598 ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848 e successive modificazioni, in sostituzione del dott. ing. Enrico Bianco, che cessa in pari data dall'incarico per collocamento a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1980

PERTINI

FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1980
Registro n. 3 *Trasporti, foglio n.* 278

(8317)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1980.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 619;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1979, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 338, con il quale il sig. Lino Ravecca è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Considerato che il predetto ha rassegnato le dimissioni dal cennato incarico;

Atteso che si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota del 23 maggio 1980, n. 13275/80.RS/Ev.8, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Raffaele Bonino;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per lo scorcio del quinquennio scadente il 22 dicembre 1981, il sig. Raffaele Bonino è nominato, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in sostituzione del sig. Lino Ravecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1980
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 104

(8330)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine fonderie d'Este, sede di Milano e stabilimento di Torino, ora S.p.a. A.F. impianti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimento a Torino, ora S.p.a. A.F. impianti;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 18 dicembre 1978, 31 marzo 1979, 2 aprile 1979, 21 agosto 1979, 10 ottobre 1979 e 31 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 26 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimento a Torino, ora S.p.a. A.F. impianti, è prolungata al 26 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8152)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Miglietta, in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di whisky, di origine e provenienza Gran Bretagna, la ditta Luigi Miglietta di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs 3.297,95 di cui al modello *B*-Import n. 3944600 rilasciato dalla Banca Passadore di Genova, in data 5 giugno 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Genova tra il 7 agosto 1974 ed il 28 feb-

braio 1976, con ritardi, quindi, di uno-diciannove mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/01857 del 24 ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tale ritardo con difficoltà di commercializzazione della merce dovuta a pesanti condizioni di concorrenza sul mercato, nonché all'esigenza di evitare i carichi finanziari che il rispetto dei termini per l'importazione avrebbe comportato per essa;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 23 luglio 1979, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di carattere meramente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Miglietta di Genova, mediante fidejussione della Banca Passadore di Genova, nella misura del 5 % di Lgs 3.297,95 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7367)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sobrino S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di due macchine per lavori stradali, di origine Gran Bretagna e provenienza Francia, la ditta Sobrino S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 238.130, di cui al mod. *B*-Import n. 4149457, rilasciato dal credito commericale di Milano, in data 27 settembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 18 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di giorni ottantuno rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 990373 del 6 novembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tale ritardo con le agitazioni sindacali interessanti, in quel periodo, il personale delle dogane;

Considerato che tale motivazione non è stata validamente provata e che le macchine di cui trattasi sono state allibrate in dogana in data 25 luglio 1974, cioè circa due mesi prima del pagamento anticipato, per cui si deve ritenere che le dichiarate agitazioni sindacali, comunque, non avrebbero potuto costituire oggettivo impedimento al perfezionamento dell'importazione nei termini previsti e che, pertanto, il ritardo è da attribuire ad altra causa;

Considerato, altresì, che la ditta aveva richiesto proroga della validità dell'impegno, non concessa dall'Ufficio italiano dei cambi perché le motivazioni addotte, quali la mancata rivendita delle macchine, furono considerate di natura commerciale e quindi non idonee per la concessione della proroga stessa;

Considerato che, per i su esposti motivi la ditta non può essere esentata, ai sensi di legge, da responsabilità in ordine alla ritardata importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sobrino S.p.a. di Milano, mediante fidejussione del Credito commerciale di Milano, nella misura del 5% di F.F. 238.130 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7365)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. industriale S.p.a., in Atessa.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 200 motocicli, di origine e provenienza Giappone, la I.A.P. industriale S.p.a., corrente in Atessa, ha effettuato un pagamento di Yen 57.460.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5666241, emesso il 21 luglio 1977 dalla sede di Bologna del Banco di Roma;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione suddetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 16 novembre 1977, con un ritardo di cinquantasei giorni rispetto al termine di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 230311 del 29 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che la ditta non è stata in grado di importare la merce entro la prevista scadenza perché la relativa licenza ministeriale — di cui, con decreto del Ministro del commercio con l'estero del 26 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del giorno successivo, era stato introdotto l'obbligo — è stata rilasciata oltre i termini dell'impegno valutario;

Considerato che ai sensi delle disposizioni vigenti, la ditta avrebbe dovuto essere in possesso della autorizzazione prescritta prima della effettuazione del regolamento anticipato e che, pertanto, la sopra menzionata modifica normativa, essendo intervenuta precedentemente a detto pagamento anticipato, non può essere addotta come esimente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. industriale S.p.a. mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5% di Yen 57.460.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7368)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Abilitazione al Banco di Santo Spirito a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la C.E.C.A. e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 7 gennaio 1980, con la quale il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, ha chiesto ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la C.E.C.A. e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 del predetto Banco;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 30 novembre 1979 dalla camera di commercio di Roma;

Vista la nota del 29 novembre 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la C.E.C.A. da parte del Banco di Santo Spirito;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

Il Banco di Santo Spirito, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitato, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con la C.E.C.A. e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8028)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazioni miste, con capitali e premi rivalutabili, e relative condizioni particolari di polizza della S.p.a. Lavoro & Sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Lavoro & Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due nuove tariffe di assicurazione sulla vita con le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Lavoro & Sicurtà, con sede in Milano:

tariffa R XII e 3, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3% composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile;

tariffa R XII, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà in regola con il pagamento dei premi.

Roma, addì 16 luglio 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(7411)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero, in Milano, stabilimento di Robassomero.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede in Milano, stabilimento di Robassomero (Torino);

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1979, 29 settembre 1979, 3 gennaio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1979 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede in Milano, stabilimento di Robassomero (Torino), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8170)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi, in Saline di Montebello, centro staccato di Robassomero.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria), centro staccato di Robassomero (Torino);

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1979, 29 settembre 1979, 3 gennaio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria), centro staccato di Robassomero (Torino), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8155)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo, in Brandizzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo, con sede in Brandizzo (Torino), con effetto dal 3 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 8 ottobre 1976 e 9 ottobre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo, con sede in Brandizzo (Torino), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(8205)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga per trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 agosto 1979, 27 novembre 1979 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8148)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea, Pallanza e Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino) Pallanza (Novara) e Vercelli;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979, 6 dicembre 1979 e 20 marzo 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara) e Vercelli è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8173)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Porto Marghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per l'unità di Porto Marghera (Venezia);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 2 maggio 1978, 1° agosto 1978, 22 novembre 1978, 27 gennaio 1979, 24 aprile 1979, 10 agosto 1979, 27 novembre 1979 e 19 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8172)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 31 luglio 1978, 12 dicembre 1978, 12 febbraio 1979, 2 luglio 1979, 1° agosto 1979, 6 dicembre 1979 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8149)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak, in Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 agosto 1979 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8150)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, in Sassari, unità di Battipaglia, Lametia Terme, Assemini, Ottana, Isili e Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano (Milano), Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 5 gennaio 1979, 6 gennaio 1979, 29 maggio 1979, 31 luglio 1979, 4 dicembre 1979 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi in favore dei lavoratori dipendenti di Battipaglia, Lametia Terme, Assemini, Ottana, Isili, Porto Torres;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Battipaglia, Lametia Terme, Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari) è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8156)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatam International, in liquidazione, in Brugnato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fatam International, in liquidazione, di Brugnato (La Spezia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatam International, in liquidazione, di Brugnato (La Spezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1978 al 9 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8171)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di *integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti* dalla S.p.a. Tessile Piemonte, in Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile Piemonte di Nole (Torino);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 19 agosto 1978, 29 dicembre 1978, 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979, 15 novembre 1979, 16 novembre 1979, 10 gennaio 1980 e 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile Piemonte di Nole (Torino), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8154)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga al 20 ottobre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatam International, in liquidazione, in Brugnato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fatam International, in liquidazione, di Brugnato (La Spezia);

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 gennaio 1978 al 9 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatam International, in liquidazione, di Brugnato (La Spezia), è prolungata al 20 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8161)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 9 febbraio 1979, 9 maggio 1979, 10 maggio 1979, 11 maggio 1979, 21 luglio 1979, 4 gennaio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara) è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8151)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 agosto 1978, 16 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 4 gennaio 1979, 5 gennaio 1979, 15 novembre 1979, 16 novembre 1979, 28 dicembre 1979 e 29 marzo 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative valli piemontesi, stabilimento di Cafasse (Torino), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8137)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 6 giugno 1979, 14 gennaio 1980 e 7 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 aprile 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8206)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gewa, con sede in Verbania-Fondotoce e stabilimento in Verbania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Gewa, con sede in Verbania-Fondotoce e stabilimento in Verbania (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gewa, con sede in Verbania-Fondotoce e stabilimento in Verbania (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 febbraio 1980 al 3 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8204)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa di produzione e lavoro di S. Antonio S.r.l., in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Cooperativa di produzione e lavoro S. Antonio S.r.l. di Cagliari;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa di produzione e lavoro S. Antonio S.r.l. di Cagliari, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8203)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brenta, in Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza), con effetto dal 1° novembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1977, 25 ottobre 1977, 11 febbraio 1978, 14 aprile 1979, 26 settembre 1979 e 28 dicembre 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza) è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(8153)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi del 3 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,30	847,30	847,30	847,30	847,25	847,45	847,20	847,30	847,30	847,30
Dollaro canadese	734,15	734,15	734,25	734,15	734,15	734,10	734 —	734,15	734,15	734,15
Marco germanico	475,78	475,78	475,70	475,78	475,90	475,75	475,80	475,78	475,78	475,75
Fiorino olandese	437 —	437 —	437 —	437 —	437 —	437 —	437,02	437 —	437 —	437 —
Franco belga	29,624	29,624	29,63	29,624	29,62	29,60	29,61	29,624	29,624	29,62
Franco francese	204,76	204,76	204,85	204,76	204,70	204,75	204,76	204,76	204,76	204,75
Lira sterlina	2047,70	2047,70	2047 —	2047,70	2047,15	2047,70	2047,30	2047,70	2047,70	2047,70
Lira irlandese	1793,30	1793,30	1793 —	1793,30	1793 —	—	1795 —	1793,30	1793,30	—
Corona danese	153,81	153,81	153,75	153,81	153,70	153,80	153,78	153,81	153,81	153,80
Corona norvegese	175,79	175,79	175,70	175,79	175,70	175,80	175,76	175,79	175,79	175,78
Corona svedese	204,23	204,23	204,10	204,23	204,10	204,25	204,22	204,23	204,23	204,20
Franco svizzero	517,48	517,48	517,05	517,48	517,45	517,45	517,45	517,48	517,48	517,45
Scellino austriaco	67,255	67,255	67,25	67,255	67,20	67,25	67,225	67,255	67,255	67,25
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,15	17,20	17,13	17,20	17,15	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	11,665	11,665	11,67	11,665	11,66	11,65	11,655	11,665	11,665	11,65
Yen giapponese	3,904	3,904	3,90	3,904	3,90	3,90	3,905	3,904	3,904	3,90

Media dei titoli del 3 settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	63,875
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,95
» 5,50 % » » 1968-83	84,25
» 5,50 % » » 1969-84	81,025
» 6 % » » 1970-85	79,45
» 6 % » » 1971-86	77,175
» 6 % » » 1972-87	73,125
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,05
» 10 % » » 1977-92	82,10
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,10
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,725
» » » » 1- 3-1979/81	99,45
» » » » 1- 7-1979/81	99,55
» » » » 1-10-1979/81	98,55
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,675
» » » » 1- 5-1979/82	97,60
» » » » 1- 7-1979/82	97,775
» » » » 1-10-1979/82	97,625
» » » » 1- 1-1980/82	98,65
» » » » 1- 3-1980/82	99,025
» » » » 1- 1-1980/83	98,15
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,925
» » » 12 % 1- 4-1982	94,55
» » » 12 % 1-10-1983	92,10
» » » 12 % 1- 1-1984	92,675
» » » 12 % 1- 4-1984	92,775
» » » 12 % 1-10-1984	92,475
» » » 12 % 1-10-1987	90,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,25
Dollaro canadese	734,075
Marco germanico	475,79
Fiorino olandese	437,01
Franco belga	29,617
Franco francese	204,76
Lira sterlina	2047,50
Lira irlandese	1794,15
Corona danese	153,795
Corona norvegese	175,775
Corona svedese	204,225
Franco svizzero	517,465
Scellino austriaco	67,24
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	11,66
Yen giapponese	3,904

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nei prospetti che seguono ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei presenti avvisi nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 5

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	Intestazione dei certificati	Capitale nominale (Lire)
Rendita 5% (1935)	236946	Libutti Francesco di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Rionero in Vulture (Potenza). *Avvertenza*: proviene dal reimpiego di cui all'atto rogato per notar D'Alessandro di Castellammare di Stabia in data 16 dicembre 1950 ed allegato decreto del giudice tutelare di Rionero in Vulture in data 10 novembre 1950.	—

(8323)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 6

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	Intestazione dei certificati	Capitale nominale (Lire)
Prestito red. 3,50% (1934)	486365	Milano Maria Antonietta di Carlo, moglie di Virno Giuseppe di Gennaro, domiciliata in Scigliano (Cosenza). *Annotazione*: è iscritto con dichiarazione che è vincolato quale dote costituita alla titolare giusta atto 20 aprile 1935 rogato Domenico Gagliardi notaio in Malito.	130.000

(8322)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 7

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	Intestazione dei certificati	Capitale nominale (Lire)
B.T.N. 5,50% (1979)	4402	Schiratti Guglielmo nato a Maiano (Udine) il 7 agosto 1901, domiciliato ad Udine. *Annotazione*: ipotecato per cauzione dovuta dal titolare, quale consigliere di amministrazione della S.p.a. Ferriere Acciaierie di Udine S.A.F.A.U. con sede in Milano giusta domanda registrata a Milano il 22 settembre 1970 al numero A/1-121505.	200.000

(8319)

(*Unica pubblicazione*) **Elenco n. 8**

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	Intestazione dei certificati	Capitale nominale (Lire)
Rendita 5%	284020	Marzocca Sabino, nato a Molfetta (Bari) il 25 marzo 1913 ed ivi domiciliato. *Annotazione*: proviene dall'iscrizione 242164, annullata per traslazione e come quella l'usufrutto vitalizio spetta a Fiorentini Rosa nata a Gioia del Colle (Bari) il 29 febbraio 1892, ved. di Carabellese Domenico, domiciliata in Molfetta (Bari) giusta domanda 17 ottobre 1951 del notaio Albenzio di Bari e testamento pubblico di Carabellese Domenico ricevuta il 10 dicembre 1949 dallo stesso notaio.	300.000
Idem	284018	Marzocca Andrea nato a Molfetta (Bari) il 31 marzo 1904 ed ivi domiciliato. *Annotazione*: proviene dall'iscrizione 242162, annullata per traslazione e come quella l'usufrutto vitalizio spetta a Fiorentini Rosa nata a Gioia del Colle (Bari) il 29 febbraio 1892, ved. di Carabellese Domenico, domiciliata in Molfetta (Bari) giusta domanda 17 ottobre 1951 del notaio Albenzio di Bari e testamento pubblico di Carabellese Domenico ricevuta il 10 dicembre 1949 dallo stesso notaio.	—

(8321)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 9

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	Intestazione dei certificati	Capitale nominale (Lire)
Rendita 5%	284019	Marzocca Pietro Domenico, nato a Molfetta il 21 gennaio 1906 ed ivi domiciliato. *Annotazione*: proviene dall'iscrizione 242163, annullata per traslazione e, come quella, l'usufrutto vitalizio spetta a Fiorentini Rosa, nata a Gioia del Colle (Bari) il 29 febbraio 1892, ved. di Carabellese Domenico, domiciliata in Molfetta (Bari) giusta domanda 17 ottobre 1951 del notaio Albenzio di Bari e testamento pubblico di Carabellese Domenico ricevuto il 10 dicembre 1949 dallo stesso notaio.	300.000

(8320)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione alle zone gravate da limitazioni alle costruzioni ed impianti circostanti l'aeroporto di Roma-Urbe

Giusta quanto previsto dall'art. 715-*ter* del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Roma, della mappa relativa ad alcune modifiche ai vincoli imposti con decreto interministeriale 27 gennaio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1972), riguardante alcune zone circostanti l'aeroporto di Roma-Urbe.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro della difesa, proporre opposizione ai sensi dell'art. 715-*quater* del codice della navigazione.

(8324)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Narni

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 31 luglio 1980 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa di risparmio di Narni, in Narni (Terni), disposta con decreto del Ministro del tesoro 2 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978 e prorogata con decreto del 29 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 30 dicembre 1979.

(7851)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di geometra presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri (periti edili e geometri).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(8355)

Concorso a novanta posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Roma (rettifica)

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 1° settembre 1980, alla pag. 7341, numero redazionale 8268, relativo al concorso pubblico a novanta posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Roma dove è scritto: «Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso», leggasi: «Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso».

(8340)

Concorso a tre posti di segretario presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Trieste (rettifica e riapertura del termine per la presentazione delle domande).

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980, pag. 6858, numero redazionale 7501, si comunica che i titoli di studio per la partecipazione al concorso a tre posti di segretario presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori sono: diploma di istruzione secondaria di 2° grado; diploma di qualifica per segretario d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopra citato per la durata di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(8341)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventidue posti di aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12 - dicembre 1977 - è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 17 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1977, registro n. 4 Sanità, foglio n. 211, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a ventidue posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1976.

(7688)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a settanta posti di aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4 - aprile 1978 - è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 2 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 19, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli ed esami, a settanta posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1976.

(7689)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a diciassette posti di aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 1 - gennaio 1978 - è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 18 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1977, registro n. 5 Sanità, foglio n. 159, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a diciassette posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1976.

(7690)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattordici posti di aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4 - aprile 1978 - è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 18 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1977, registro n. 5 Sanità, foglio n. 188, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quattordici posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1976.

(7691)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI MINEO

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mineo (Catania).

(2966/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a due posti di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(2960/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(2961/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(2951/S)

OSPEDALE « M. LAURO » DI S. AGNELLO DI SORRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agnello di Sorrento (Napoli).

(2959/S)

OSPEDALE CIVILE DI BRACCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;
tre posti di assistente medico;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo;
tre posti di assistente anestesista;
due posti di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Bracciano (Roma).

(2958/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Rettifica di concorso e proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1980, è rettificato nel senso che il concorso ad un posto di assistente di *medicina* generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione deve intendersi invece: « un posto di assistente di *chirurgia* generale addetto al servizio di pronto soccorso ».

E' prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(2979/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. **35.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1: « Norme sull'associazione dei comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 22 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche.

Il terzo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Al fine di consentire ai comuni consultati di esprimersi, i provvedimenti di cui al secondo comma non possono essere adottati prima di un mese dalla data di comunicazione degli stessi comuni interessati ».

L'ultimo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Si procede altresì a rinnovazione quando il comitato di gestione, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei propri componenti ovvero quando, nel caso in cui abbia violato persistentemente disposizioni di legge e del piano sanitario nazionale e regionale, l'assemblea generale ne abbia deliberato la rinnovazione a maggioranza assoluta dei propri componenti ».

Il primo comma dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

« Fino all'adozione degli atti di cui al precedente art. 47 da parte del presidente della regione, nei limiti della quota del fondo per l'assistenza sanitaria assegnata alla regione, si osserva quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 maggio 1980

TURCI

(5776)

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. **36.**

Contributo della regione Emilia-Romagna alla ricostruzione della chiesa dei Santi Giacomo ed Anna di Venzone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 22 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nello spirito della solidarietà nazionale alle comunità del Friuli colpite dal terremoto del maggio 1976 e del concorso in questo quadro già espresso dall'Emilia-Romagna, nell'esercizio del proprio impegno statutario per la salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e storici, e al fine del recupero eccezionale e indilazionabile di documenti strettamente connessi, nell'origine e nello sviluppo, al proprio patrimonio culturale, contribuisce alla ricostruzione della chiesa dei Santi Giacomo ed Anna di Venzone dove è testimoniata la presenza della scuola e delle maestranze bolognesi del Trecento.

Art. 2.

E' affidato all'Istituto per i beni astistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie e sulla base delle esperienze acquisite in materia, l'incarico di provvedere, d'intesa con il servizio cultura della giunta regionale, a tutti gli opportuni interventi operativi, previ i necessari accordi e collegamenti con le amministrazioni pubbliche interessate.

Per il contributo finanziario all'esecuzione delle opere di ricostruzione, è assegnata all'istituto la somma complessiva di L. 80.000.000.

Art. 3.
Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a L. 80.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86450 « Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese normali d'investimento », secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma dalla voce n. 1 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio stesso, nell'ambito dello stanziamento previsto sul bilancio pluriennale per gli esercizi 1980-1982 nella sezione 6ª - Settore 02 - Cultura, Programma 01, Attività culturali.

Art. 4.
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 70790. — Contributo all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna per l'esecuzione delle opere di ricostruzione della Chiesa dei Santi Giacomo ed Anna di Venzone (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 6ª - settore 02 - programma 01 - rubrica 10ª) (classif. ISTAT; 01 spesa normale; 01 funz. propria; 02 - titolo 2°: 06 - classif. funz.; 03 - classif. econom.; 06 - classif. per settori d'intervento; 04 - classif. econom. di 2° grado.

Competenza . . . . L. 80.000.000
Cassa . . . . » 80.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 86450. — Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese normali d'investimento.

Competenza . . . . L. 80.000.000
Cassa . . . . » 80.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 maggio 1980

TURCI

(5777)

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. 37.

Interventi della regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 22 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, al fine di incentivare più corretti interventi nello smaltimento dei rifiuti solidi e di favorire un più razionale uso delle risorse anche ai fini energetici, concede finanziamenti a comuni, a loro consorzi costituiti a sensi del testo unico della legge comunale e provinciale e a consorzi misti, con partecipazione di comuni e di privati, per la realizzazione:

di impianti di comprovata fattibilità tecnica ed economica che recuperino il calore prodotto da inceneritori;

di discariche controllate per i rifiuti solidi urbani e anche per rifiuti di origine industriale se qualitativamente compatibili con le caratteristiche delle discariche stesse;

di impianti di riciclaggio tendenti al recupero merceologico e/o del contenuto energetico e fertilizzante dei rifiuti stessi;

di centri pubblici o a partecipazione pubblica per lo smaltimento di fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione degli scarichi provenienti sia dagli insediamenti civili che industriali.

Art. 2.

I finanziamenti regionali consistono nella concessione di contributi in capitale riferiti al costo preventivato per la realizzazione degli impianti e servizi di cui al precedente articolo comprendendo nel costo anche le spese per l'acquisizione delle aree, per l'acquisto delle attrezzature e per eventuali studi di fattibilità e progettazione.

Il contributo regionale tiene conto della capacità degli enti attuatori di finanziare le opere con mezzi propri. Il contributo medesimo può essere elevato fino alla copertura totale della spesa preventivata.

Art. 3.

Al fine di ottenere i contributi di cui alla presente legge gli enti interessati dovranno presentare alla giunta regionale, entro termini da questa prestabiliti, apposita domanda corredata da:

relazione di fattibilità e progetto di massima delle opere da cui dovranno essere desumibili le caratteristiche e le modalità di funzionamento degli impianti, nonchè la valutazione dell'impatto ambientale e sanitario dell'insediamento previsto sul territorio circostante;

documentazione relativa alla esatta localizzazione degli impianti e dimostrazione di compatibilità con la strumentazione urbanistica;

preventivo di spesa e piano finanziario delle opere e degli impianti, relativo sia alle spese di investimento che di gestione. Il piano dovrà anche evidenziare la quota-parte delle spese di investimento assunte a carico degli enti attuatori;

parere dell'amministrazione provinciale territorialmente competente.

Art. 4.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma degli interventi e l'assegnazione dei contributi.

La giunta formula la proposta di programma, tenendo conto in via prioritaria:

della rispondenza delle stesse a risolvere problemi di inquinamento ambientale particolarmente preoccupanti;

del carattere intercomunale delle iniziative proposte;

della validità tecnico-economica delle iniziative stesse in rapporto alle finalità indicate nel precedente art. 1.

Art. 5.

Per quanto attiene i procedimenti amministrativi connessi e conseguenti alla attuazione della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e successive modifiche, salvo quanto specificamente disposto dal successivo art. 6.

Art. 6.

In deroga a quanto previsto dall'art. 22, lettera *c*), della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, la giunta regionale, nel caso siano stati concessi contributi di importo inferiore all'effettivo costo globale dei lavori, impianti ed attrezzature ammessi al finanziamento regionale, è autorizzata a liquidare agli enti beneficiari anche la terza rata pari al 10 per cento dei contributi medesimi prima dell'approvazione degli atti di collaudo, previa dimostrazione da parte dei suddetti enti di avere speso, in dipendenza dei lavori finanziati, un importo non inferiore all'intero ammontare dei contributi regionali assegnati.

Art. 7.

La giunta regionale, al fine di accelerare i procedimenti di gestione, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni al presidente od a singoli componenti, secondo le direttive da essa deliberate.

Art. 8.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ammontanti a complessive L. 6.200.000.000 nel triennio 1980-82, la Regione fa fronte mediante le allocazioni di spesa previste nel bilancio pluriennale 1980-82 nel programma 03 - Tutela e risanamento dell'ambiente - Settore 03 - Ambiente e difesa del suolo - Sezione 4ª - Servizi del territorio.

All'onere finanziario di L. 500.000.000 previsto a carico dell'esercizio 1980, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500 « Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento di sviluppo » secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma dalla voce n. 8 dell'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1980.

Art. 9.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 37335. — Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per la installazione di impianti e dispositivi volti allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi derivanti dai processi produttivi e di depurazione (c.n.i.) (parte Iª - Sezione 4ª - settore 03 - Programma 03 - Tutela e risanamento dell'ambiente - Rubrica 2ª) (classif. ISTAT; 02 - Spesa di sviluppo; 01 - Funz. propria; 02 - Titolo 2°; 08 - Classif. funz.; 03 - Classif. econ.; 17 - Classif. per settori d'intervento; 40 - Classif. econ. di 2° grado)

Competenza . . . . L. 500.000.000
Cassa . . . . » 300.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 86500. — Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento di sviluppo

Competenza . . . . L. 500.000.000
Cassa . . . . » 300.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 maggio 1980

TURCI

(5778)

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. 38.

Interventi promozionali per lo studio, la progettazione e la realizzazione del sistema cispadano delle vie di comunicazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 23 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione di quanto previsto per il riequilibrio economico della fascia territoriale cispadana dal «quadro di riferimento per il programma regionale di sviluppo» adottato dal Consiglio regionale il 28 luglio 1978, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere collaborazioni, intese ed interventi finanziari combinati con le aziende statali, le amministrazioni provinciali ed i comuni interessati, nonché a promuovere, coordinare, disporre e finanziare studi, ricerche e progetti tecnico-economici, ai fini della realizzazione in tale fascia di un sistema integrato ed efficiente di trasporti e vie di comunicazioni — con particolare riguardo alle reti ferroviarie, idroviarie e stradali — adeguato alle esigenze degli apparati produttivi e dei centri urbani oltre che dei trasporti a lunga distanza, nei termini e secondo le modalità stabilite nei successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

Nell'ambito di quanto previsto nel precedente articolo, la amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, coordinare, disporre e finanziare — anche a proprio totale carico, ed anche in base ad incarichi con Università, Istituti di ricerca e studi professionali particolarmente qualificati e nell'ambito di rapporti di collaborazione con l'Azienda delle ferrovie dello Stato e con le regioni finitime ed altri enti competenti, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura — studi, ricerche e progetti tecnico-economici relativi alla riqualificazione della rete ferroviaria ed idroviaria nella fascia territoriale cispadana, con particolare riguardo alle ferrovie concesse Ferrara-Suzzara, Suzzara-Parma e Ferrara-Codigoro, all'Idrovia Pontelagoscuro-Ferrara-Porto Garibaldi ed alla navigabilità del fiume Po da Piacenza al mare.

Art. 3.

Gli studi, ricerche e progetti di cui al precedente articolo, nell'ambito anche dell'elaborazione del piano regionale integrato dei trasporti e delle vie di comunicazione di cui alla legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, dovranno essere finalizzati in particolare:

a favorire e sollecitare l'auspicata inclusione nella rete esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie statali delle citate linee Ferrara-Suzzara e Suzzara-Parma, di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297;

a favorire e sollecitare il risanamento tecnico-economico della citata linea Ferrara-Codigoro, di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito di quanto disposto per le ferrovie concesse o in gestione governativa dalla citata legge 8 giugno 1978, n. 297;

al potenziamento funzionale della citata Idrovia padana, anche attraverso la definizione di un sistema interregionale di scali portuali;

al potenziamento funzionale della citata idrovia ferrarese, anche attraverso la ricalibratura delle relative strutture.

Art. 4.

Nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 1, la amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere collaborazioni, intese ed interventi finanziari combinati con la A.N.A.S., le amministrazioni provinciali ed i comuni interessati ai fini della realizzazione nella fascia cispadana di un nuovo sistema viario.

Art. 5.

Il sistema viario di cui al precedente articolo deve in particolare corrispondere alle seguenti esigenze:

a) collegare il casello Ferrara/sud dell'autostrada Bologna-Padova ed il terminale della superstrada Ferrara-Porto Garibaldi al casello di Rolo dell'autostrada Modena-Brennero, attraversando il territorio dei comprensori Alto Ferrarese, Bassa Modenese e Carpi-Correggio;

b) utilizzare nella maggior misura possibile i tracciati delle strade statali, provinciali e comunali esistenti nella zona;

c) contribuire a distogliere i traffici di transito dai centri urbani della zona;

d) avere caratteristiche geometriche e funzionali atte a garantire elevate capacità di traffico;

e) essere raccordata alla rete stradale principale esistente;

f) essere accompagnata dal miglioramento dei collegamenti fra il casello di Rolo, l'area parmense e quella cremonese.

Art. 6.

In attuazione di quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5, l'amministrazione regionale, in particolare è autorizzata:

a) a costituire un gruppo di lavoro paritetico Regione/Enti locali - A.N.A.S. che sovrintenda a livello tecnico-consultivo a quanto previsto dalla presente legge;

b) a definire, in collaborazione con l'A.N.A.S., le amministrazioni provinciali di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma, i comprensori ed i comuni interessati, nonché le corrispondenti camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, il progetto generale di massima per la realizzazione del nuovo sistema viario cispadano, sia mediante la ristrutturazione, la riqualificazione, ed il potenziamento delle arterie stradali esistenti, e sia mediante la costruzione delle necessarie rettifiche, varianti e nuove tratte;

c) a provvedere, anche mediante incarichi di prestazioni di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 1979 n. 12, alla elaborazione del progetto generale di massima di cui sopra;

d) ad adottare con atto deliberativo di giunta, previo parere del comitato consultivo regionale — a sezioni riunite — di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, il predetto progetto generale di massima ed a presentarlo all'A.N.A.S. per l'approvazione;

e) a provvedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, all'introduzione negli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali dei vincoli di destinazione delle aree necessarie per la realizzazione del progetto di cui sopra, una volta approvato dall'A.N.A.S.;

f) a concedere contributi ai comuni e alle province per l'acquisizione delle aree di cui sopra ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 8 marzo 1976 n. 10;

g) a stipulare con l'A.N.A.S. un'apposita convenzione finalizzata alla regolamentazione della collaborazione Regione - A.N.A.S. necessaria per procedere di comune intesa alla definizione del predetto progetto generale di massima, per favorire la sua approvazione da parte dell'A.N.A.S., nonché per assicurare ed accelerare modalità e tempi di progettazione esecutiva, finanziamento ed esecuzione del progetto stesso, ed anche — eventualmente — per procedere conseguentemente alla declassificazione a provinciali o comunali delle strade statali attuali o loro tratti risultanti non più funzionali a seguito della realizzazione del nuovo collegamento nella fascia cispadana.

Art. 7.

Copertura finanziaria e autorizzazioni di spesa

Per far fronte agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge la Regione è autorizzata ad iscrivere tre appositi capitoli di spesa sui bilanci di previsione degli esercizi 1980-81, per un importo complessivo nel biennio di L. 2.500.000.000, alla cui copertura finanziaria viene fatto fronte con i fondi destinati in via programmatica al finanziamento della stessa iniziativa di spesa sul bilancio pluriennale 1980-81, nel programma 05 - viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto, settore 04, trasporti e vie di comunicazione - sezione 4.a - servizi del territorio.

Per l'esercizio finanziario 1980 è autorizzata la spesa di lire 500.000.000, da iscrivere in tre appositi capitoli dello stato di previsione della spesa, nell'ambito del programma di cui al primo comma del presente articolo, mediante il prelievo di pari importo

dal fondo globale di cui al cap. 86500, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma dall'apposita voce dell'elenco n. 5 annessa al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 1980.

Per gli anni successivi al 1980, sarà la legge di bilancio a stabilire l'ammontare della quota annua da stanziare a bilancio tenuto conto della scadenza prevedibile delle obbligazioni assunte sull'ammontare complessivo di L. 2.500.000.000 della autorizzazione poliennale di spesa.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

Al bilancio pluriennale 1980-81 è apportata la seguente variazione:

Nella sezione 4.a - servizi del territorio, settore 04 - trasporti e vie di comunicazione, programma 05 - viabilità ed altre infrastrutture per il trasporto, la distribuzione degli stanziamenti relativi alla voce: « Progettazione di un sistema viario cispadano » subisce la seguente variazione:

per l'esercizio finanziario 1980: . . . L. 500.000.000
per l'esercizio finanziario 1981: . . » 2.000.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 41850. — Studi, ricerche e progettazione tecnico-economica relativi alla riqualificazione della rete ferroviaria ed idroviaria nella fascia territoriale cispadana (c.n.i.) (parte 1.a - sezione 4.a - settore 04 - programma 01 - rubrica 11 « navigazione interna » classif. ISTAT: 02 - funz. di sviluppo; 01 - funz. propria; titolo 1°; 09 - classif. funz.; 04 - classif. economica; 18 - classif. per settori d'intervento; 02 - classif. di 2° grado)

Competenza . . . . L. 50.000.000
Cassa . . . . » 50.000.000

Cap. 45100. — Studi, ricerche e progettazione tecnico-economica per il nuovo collegamento stradale cispadano (c.n.i.) (parte 1a - sezione 4a - settore 04 - programma 05 - rubrica 1a « viabilità regionale ») (classif. ISTAT: 02 - funz. di sviluppo; 01 - funz. propria; titolo 1° - 09 - classif. funz.; 04 - classif. economica; 16 - classif. per settori d'intervento; 02 - classif. economica di 2° grado)

Competenza . . . . L. 450.000.000
Cassa . . . . » 450.000.000

Cap. 45120. — Contributi in capitale ai comuni e alle province per l'acquisizione delle aree e la realizzazione del nuovo collegamento viario cispadano (c.n.i.) (parte 1a - sezione 4a - settore 04 - programma 05 - rubrica 1a - « viabilità regionale ») (classif. ISTAT: 02 - spesa di sviluppo; 01 - funz. propria; titolo II; 09 - classif. funzionale; 03 - classif. economica; 16 - classif. per settori d'intervento; 04 - classif. economica di 2° grado)

(*per memoria*)

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 86500. — Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione

Competenza . . . . L. 500.000.000
Cassa . . . . » 500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 maggio 1980

TURCI

(5779)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802450)